

ESPROPRIAZIONE: Acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Determinazione dell'indennizzo - Controversie in materia – Competenza della Corte d'Appello in unico grado.

Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 8 giugno 2021, n. 15912

“[...] in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cosiddetta acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in tal senso l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva [...]”.

RILEVATO

che con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza della Corte d'appello di Napoli, in data 1 dicembre 2014, declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, i signori Pasquale e Anna Machiné hanno reiterato, innanzi al TAR Campania-Napoli, la contestazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001, adottato nel procedimento espropriativo preordinato all'ampliamento dell'asse autostradale incidente sulle aree di loro proprietà; in particolare, i ricorrenti hanno denunciato la incongruità, erroneità e inesattezza delle poste indennitarie calcolate nel provvedimento impugnato e chiesto la condanna di Autostrade Meridionali spa e Anas spa al pagamento della giusta indennità, corrispondente all'effettivo valore venale delle aree, oltre alle indennità per l'espropriazione parziale dei terreni e degli impianti, ex art. 33 del DPR n. 327 del 2001 (già art. 40 della legge n. 2359 del 1865), a quelle per l'occupazione illegittima e al maggior danno per i vari titoli specificati; che il TAR, con ordinanza comunicata alle parti, ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo in questione devoluta in unico grado alla Corte d'appello.

CONSIDERATO

che il regolamento è ammissibile, stante la tempestiva translatio iudicii e il rispetto del combinato disposto degli artt. 11, comma 3, e 71 c.p.a. (il ricorso in riassunzione risulta notificato il 26 febbraio 2015, dunque entro il termine di tre mesi, di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.);

che l'istanza di regolamento d'ufficio in esame, con la quale il TAR ha sollevato il conflitto di giurisdizione, è fondata;

che la Corte d'appello, declinando la giurisdizione sul presupposto della asserita irriducibilità del provvedimento di acquisizione, ai sensi del citato art. 42 bis, al decreto di esproprio, costituente indefettibile presupposto del giudizio di opposizione alla stima, ha travisato l'oggetto del contendere che riguardava la contestazione della liquidazione (e dunque la determinazione) dell'indennizzo; che nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite è costante l'affermazione – cui si deve dare continuità – secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cosiddetta acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in tal senso l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva (cfr. Cass. SU n. 15343 del 2018, oltre a SU n. 12477 del 2020, n. 5201 del 2019, n. 33539 del 2018, n. 15283 del 2016, n. 22096 del 2015); Ric. 2020 n. 24800 sez. SU – ud. 11-05-2021 -3- che sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a conoscere della controversia la Corte d'appello di Napoli, in unico grado, condividendo il Collegio le conclusioni del Procuratore Generale; che non si deve provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Roma, 11 maggio 2021

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2021.